DISCIPLINARE DI COLLABORAZIONE

TRA

Master Group Sport srl, con sede in Milano, Via Copernico 28, Cap 20125, CF e P.Iva 12785760153, rappresentata da Antonio Cesare Santa Maria in qualità di Legale Rappresentante - di seguito MGS;

E

Fondazione I Teatri con sede in Piazza Martiri 7 luglio n. 7, Reggio Emilia C.F. 91070780357, P. IVA IT01699800353 rappresentata da Paolo Cantù, che agisce esclusivamente in qualità di direttore generale della Fondazione, da essa espressamente incaricato con delibera del Consiglio di Amministrazione, di seguito Fondazione

Premesso che

MGS , nell'ambito delle sue funzioni e delle proprie attività statutarie, promuove nell'interesse pubblico della cittadinanza l'evento dal titolo **Storie di basket e di vita: Achille Polonara e Linton Johnson**, con la presenza dei due atleti, e che si svolgerà presso il Teatro Municipale R. Valli di Reggio Emilia il 16 Novembre 2026, in collaborazione con Fondazione I Teatri, Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia e FIP, Federazione Italiana Pallacanestro;

Considerato che

La Fondazione I Teatri, nell'ambito delle proprie finalità e del comune interesse all'iniziativa supporta e collabora all'organizzazione e promozione dell'evento in parola ai patti e condizioni di seguito indicati;
tutto quanto innanzi premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della collaborazione
il presente accordo, ha per oggetto l'accordo di collaborazione fra **MGS** e la Fondazione I Teatri per l'organizzazione dell'evento dal titolo **Storie di basket e di vita: Achille Polonara e Linton Johnson** con la presenza dei due atleti e che si svolgerà presso la Sala degli Specchi del Teatro Municipale R. Valli di Reggio Emilia il 16 Novembre 2026, in collaborazione con Fondazione I Teatri, Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia e FIP, Federazione Italiana Pallacanestro;

Art. 2 Impegni delle parti
Gli impegni fra le parti decorreranno dalla sottoscrizione del presente disciplinare ed avranno termine alla conclusione dell'evento del giorno 16.11.2026;

Art. 2.a Impegni di MGS :
MGS quale organizzatore dell'evento in parola si impegna a:

- mantenere i contatti con gli ospiti, i moderatori ed i suoi collaboratori;

- assunzione delle spese organizzative per la presenza degli ospiti (viaggio ed eventuale soggiorno e vitto);
- adottare la documentazione occorrente per l'acquisizione dei diritti di immagine e relativi alle riprese audio, video e fotografiche dell'evento;
-
- predisposizione ed assunzione di spesa degli eventuali strumenti di comunicazione e promozione l'evento: manifesti, locandine, cartoline;
- comunicati stampa e contatti con gli organi di stampa.

Art. 2.b Impegni della Fondazione I Teatri:

La Fondazione quale collaboratrice diretta all'evento in parola si impegna a:

- disponibilità gratuita della Sala degli Specchi e sale adiacenti, del Teatro Municipale R. Valli con assunzione delle correlate spese per apertura, chiusura, utenze e pulizia;
- predisposizione servizio di prenotazione dei posti, disponibilità attraverso piattaforma Vivaticket;
- assunzione di spesa per in caso occorra il servizio di vigilanza antincendio da parte Comando VVFF;
- assunzione di spesa per il servizio maschere per registrazione ed accoglienza del pubblico;
- eventuale disponibilità di personale per servizi tecnici di registrazione audio video della serata;
- disponibilità del personale di sicurezza contemplato dal piano di sicurezza;
- organizzazione dell'eventuale servizio di guardaroba;
- definizione e spedizione della propria parte di inviti autorità, scuole e stakeholders;
- collaborazione alla promozione e comunicazione dell'evento, in accordo con il servizio competente di MGS .

Sono rinviati alla Fondazione eventuali accordi per l'organizzazione della vendita di libri pubblicati dagli sportivi presenti.

Art. 3 Responsabilità

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della presente convenzione e dello specifico accordo attuativo, ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività.

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Le Parti convengono che, per tutta la durata dell'evento, i partecipanti sono tenuti a non trattenersi nelle aree adiacenti alle uscite del teatro

durante le pause o al termine dell'evento oggetto di accordo, onde evitare qualsiasi turbativa alla quiete pubblica e arrecare disagio ai residenti delle abitazioni circostanti.
Eventuali danni agli immobili, alle strutture, agli strumenti e agli impianti, e comunque alle cose della Fondazione arrecati nel corso dell'attività posta in essere da MGS , o da soggetti ad essa collegabili, per tutta la durata dell'evento, quando siano rilevati dalla Fondazione, verranno contestati per iscritto a MGS , cui verranno integralmente addebitati a titolo di risarcimento, trattenendo come da regolamento l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, e fatti salvi i maggiori danni arrecati alla Fondazione.
La Fondazione, che non ha in ogni caso veste di depositario o custode dei beni (e/o delle persone, siano esse maggiorenni e/o minorenni) introdotti da MGS , sia direttamente che tramite terzi, nei locali oggetto della concessione, non assume alcuna responsabilità per ammanchi, sparizioni, furti, incendi e danneggiamenti di materiali o cose, di proprietà da MGS o di terzi, di personale di assistenza, di organizzatori, del pubblico, verificatisi durante tutto il periodo dell'evento, e al riguardo MGS espressamente esonera fin d'ora la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità.
MGS esonera espressamente la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità verso prestatori di lavoro a qualsiasi titolo operanti per MGS medesimo, verso le persone presenti all'interno degli spazi della Fondazione durante l'evento/gli eventi oggetto del presente accordo, siano essi maggiorenni e/o minorenni, in relazione alle attività svolte nel periodo della concessione oggetto di contratto: tale responsabilità viene assunta in via esclusiva da MGS .
MGS dichiara di essere coperto da polizza assicurativa di responsabilità civile per l'attività che andrà a svolgere nei locali oggetto della concessione obbligandosi a consegnare, entro 15gg dalla data dell'evento, copia di polizza assicurativa in corso di validità, a copertura dei danni a cose e persone (RCT/RCO) all'interno dei locali della Fondazione come richiamata dal regolamento, contenenti manleva della Fondazione da qualunque richiesta o rivalsa da parte di terzi.

Art. 4 Inadempienze e Revoca

MGS accetta inoltre che la Fondazione si riservi, a suo insindacabile giudizio, di revocare la collaborazione per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o per cause istituzionali e/o di forza maggiore, inclusi atti o leggi di pubblica autorità e per comprovate ragioni di pubblico interesse.
In caso di inadempimento o nel caso in cui l'iniziativa o il soggetto che la pone in essere desse origine a fatti riprovevoli o in contrasto con le finalità oggetto della presente collaborazione, l'altra parte si riserva di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine dell'ente nei confronti degli organizzatori.
Infine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente accordo dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una delle parti risulti condannato/sanzionato per uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 ovvero, una delle parti, nelle persone del titolare/legale rappresentante, degli amministratori e/o direttori tecnici e comunque nelle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, risulti condannato per uno dei reati di cui al medesimo decreto legislativo. Resta salvo il diritto al risarcimento a favore dell'altra parte di tutti i danni subiti a causa della risoluzione dell'accordo.

Art. 5 Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente in materia di concessione di spazi ed al codice civile.

Art. 6 Riservatezza

Le parti si obbligano a mantenere riservati tutti i fatti, le informazioni, le cognizioni e i documenti di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione della presente collaborazione.
Con la firma del presente contratto, MGS dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto del vigente codice etico della Fondazione pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione alla pagina https://www.iteatri.re.it/wp-content/uploads/Codice-Etico-e-di-Comportamento.pdf, e della procedura di segnalazione Whistleblowing adottata dalla Fondazione e pubblicata sul sito istituzionale alla pagina https://www.iteatri.re.it/sezione/prevenzione-della-corruzione/, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni sua singola parte. MGS di Reggio Emilia dichiara e garantisce altresì che l'attività oggetto del presente accordo sarà realizzata anche nel rispetto dei principi, delle previsioni e delle norme enunciati nel codice etico nonché nel rispetto di tutta l'applicabile normativa anticorruzione, assicurando che non terrà comportamenti che possano comportarne la violazione, anche solo indiretta, e che risultino lesivi dell'immagine e dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce.

Art. 7 Oneri Fiscali

Il presente protocollo è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 – tabella del D.P.R. n. 642/72 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 a spese della parte che ne faccia richiesta.

Art. 8 Privacy

I dati personali forniti potranno essere comunicati e trattati, in virtù e per l'esecuzione del contratto sottoscritto, da ciascuna parte; entrambe agiranno in qualità di titolari autonomi del trattamento. Per esercitare i diritti sanciti dal GDPR e per richiedere l'informativa completa l'interessato potrà rivolgersi a ciascun titolare che risponderà limitatamente ai dati da esso trattati. i punti di contatto sono per la Fondazione: presidenza@pec.iteatri.re.it - DPO: iteatri.dpo@01privacy.it; per MGS : dpo@mgsport.com .

Art. 9 Controversie

La firma del presente contratto annulla ogni altro precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere apportata se non scritta. Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia. In caso di mancato accordo il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Letto, firmato e sottoscritto, Reggio Emilia 12.11.2026

FONDAZIONE I TEATRI _____

MGS 